

GLOSSARIO

Autorità amministrativa: con questo termine si indica l'organo (o l'insieme degli organi) a cui spetta l'esercizio della funzione amministrativa. La funzione amministrativa è l'attività diretta alla realizzazione degli interessi pubblici dello Stato attraverso provvedimenti che danno effettiva operatività all'astratto contenuto delle leggi.

La funzione amministrativa è esercitata dallo Stato e dagli altri Enti pubblici (come le Regioni, le Province, i Comuni).

Autorità giudiziaria: organo a cui spetta l'esercizio della funzione giurisdizionale. La funzione giurisdizionale (o giurisdizione) è l'attività volta a garantire l'applicazione e l'osservanza della legge nei casi concreti, ed è esercitata dai giudici (il cui insieme costituisce la magistratura). Il giudice, mediante la sentenza, dà una interpretazione della legge e la applica al caso concreto.

L'autorità giudiziaria si distingue, secondo le competenze, in civile, penale e amministrativa.

L'**autorità giudiziaria civile** (Tribunali, Corte d'Appello, Corte di Cassazione) è competente per la soluzione delle controversie che sorgono tra privati. È inoltre competente per le controversie tra privati e Pubblica Amministrazione per la difesa dei diritti soggettivi dei primi.

L'**autorità giudiziaria penale** (Tribunali, Corte d'Appello, Corte d'Assise, Corte di Cassazione) è competente per la punizione di quei comportamenti che sono considerati dalla legge come reato. È l'autorità giudiziaria penale che, a seguito di un processo penale, applica le sanzioni penali (o pene) ai responsabili del comportamento illecito.

L'**autorità giudiziaria amministrativa generale** (Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato) è competente per le controversie tra privati e Pubblica Amministrazione per la difesa dell'interesse dei primi a un corretto funzionamento della P.A. Si può dunque ricorrere all'autorità giudiziaria amministrativa nel caso in cui si lamenti un "cattivo uso" del potere da parte dell'amministrazione pubblica.

Nelle controversie amministrative l'ultima fase del giudizio è del Consiglio di Stato.

In ogni modo, avverso le sentenze del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 36. della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è ammesso il ricorso per revocazione "Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione."

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proponibile contro tutti gli atti della pubblica Amministrazione: DPR del 24 novembre 1971, n. 1199: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Resta logico che l'adire una tipologia di ricorso, soffoca la possibilità di adire un'altra.

In sintesi se si propone ricorso al TAR poi non si può poi proporre ricorso al Presidente della Repubblica.

A seconda del tipo di reato e dell'età di chi lo ha commesso, i giudici si distinguono in:

Giudice di Pace: può giudicare in materia penale per fatti lievi e di semplice valutazione;

Tribunale: ha competenza residuale, ovvero si occupa di reati per i quali non è competente la Corte d'Assise. Il Tribunale si compone di un Presidente e due Giudici.

Corte di assise: ha competenza su pochi, gravi reati (omicidio). Si compone di un Presidente, un Giudice e giudici popolari (comuni cittadini).

Tribunale dei Minorenni: è competente a giudicare qualunque reato commesso da minori di anni 18. Lo compongono sia giudici che componenti privati esperti (psicologi).

Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Assise e Tribunale dei Minorenni sono giudici di primo grado: ciò significa che davanti ad essi si viene giudicati in prima istanza.

In caso di condanna in primo grado, si può esperire il secondo grado di giudizio.

Sono giudici di secondo grado:

Corte di Appello, davanti alla quale possono essere impugnate le sentenze del Tribunale; la Corte di Appello è composta da tre giudici.

Corte di Assise di Appello, competente a giudicare su sentenze emesse dalla Corte di Assise;

Corte di Appello - Sezione Minori, che è giudice di grado superiore rispetto al Tribunale dei Minorenni.

E' assicurato, dopo il doppio grado di giurisdizione, un ulteriore grado, limitato però alla sola legittimità. Si tratta della **Corte** che ha sede unica a Roma. La Costituzione italiana (art 111) stabilisce che è sempre ammesso ricorso in **Cassazione** per violazione di legge.

Ricorso per Cassazione:

Il **ricorso per Cassazione** è un mezzo d'impugnazione ordinario in quanto la possibilità della sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e non ha effetto devolutivo in quanto non introduce un nuovo giudizio.

Tipi di sentenze:

Cassazione senza rinvio

La Corte di Cassazione può cassare senza rinvio nel caso in cui rilevi l'assoluta assenza di giurisdizione oppure qualora rilevi che il processo non poteva proseguire o che la causa non poteva essere intrapresa. Nella prima ipotesi, infatti, non avrebbe alcun senso un rinvio, in quanto il giudice a cui dovrebbe essere rimessa la causa non esiste o comunque non fa parte della giurisdizione nazionale. La seconda ipotesi riguarda i casi in cui il processo si sia estinto già in primo grado e per errore dei giudici di primo e secondo grado non sia stata dichiarata l'estinzione a seguito di una eccezione regolarmente proposta. La terza ipotesi si riferisce invece al caso in cui sia posta una domanda che non poteva essere proposta. In questi casi la pronuncia della Corte sarà di puro rito.

Cassazione senza rinvio con contestuale decisione nel merito

Il legislatore vieta di regola alla Corte di Cassazione la decisione nel merito, che resta riservata al giudice di primo e di secondo grado. Tuttavia seguendo il principio di economia processuale, ha proceduto a disciplinare la possibilità, per la Corte, di entrare nel merito della questione, evitando il giudizio di rinvio, qualora non sia necessario alcun tipo di attività istruttoria. Cioè quando il principio di diritto sia immediatamente applicabile alla fattispecie. Questo tipo di giudizio si configurerà qualora gli accertamenti di fatto, già svolti nei giudizi precedenti, siano sufficienti e pertinenti in relazione alla regola di diritto applicabile alla fattispecie.

Cassazione con rinvio

Quando la Corte accoglie il ricorso (ex art. 360 numeri 3/4/5) e siano necessari ulteriori accertamenti e valutazioni, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa ad altro giudice. Tale giudice sarà un giudice di pari grado rispetto a quello che emise il provvedimento cassato e l'organo giurisdizionale che si occuperà del giudizio di rinvio verrà designato dalla stessa Corte, dando luogo a un tipico esempio di competenza funzionale.

Cassazione rinviando la causa al giudice di primo grado

Questa ipotesi si riscontra in tutti i casi in cui il giudice d'appello, errando, non abbia rimesso la causa davanti al giudice di primo grado (vedi i casi rimessione ex art. 354 c.p.c.). Così facendo il giudice di cassazione consente alle parti di fruire del doppio grado di giurisdizione. Viene definito c.d. Rinvio improprio.

Quando una sentenza ha attraversato tutti i gradi di giudizio, è definitiva; se la pena con essa è irrogata è detentiva, essa diventa eseguibile.

Le istanze relative allo stato di libertà personale, in questa fase, sono di competenza del Magistrato o del Tribunale di Sorveglianza.

Fin qui si è parlato dei giudici, ossia dei magistrati che esercitano la funzione giudicante. Resta quindi da esaminare la figura del Pubblico Ministero.

Il pubblico ministero (**PM**) è il magistrato che esercita l'azione penale, che esprime, cioè, la volontà punitiva dello Stato.

Ogni grado di giudizio ha il suo pubblico ministero; la sua esatta definizione è **Procuratore della Repubblica**, se agisce davanti al Tribunale o al Tribunale dei Minorenni.

Si chiama invece **Procuratore Generale della Repubblica** se davanti alla Corte di Appello o alla Corte di Cassazione. Cambia il nome, ma non la funzione.

Competenze della Procura Generale

Il Procuratore Generale dispone della Polizia Giudiziaria dell'intero Distretto ed esercita la sorveglianza sull'osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della Polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria. Il Procuratore Generale della Repubblica è il rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero presso la Corte d'Appello. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti Procuratori Generali.

Il Procuratore Generale, oltre a svolgere le funzioni espressamente previste dai codici di procedura, sia in materia penale che civile, ha anche, tra i suoi compiti più rilevanti, quelli di:

- coordinare i rapporti dei Procuratori della Repubblica con la Polizia Giudiziaria (art. 6 D.Lvo 28.7.1989, n. 273);
- curare le relazioni con Autorità straniere, giudiziarie e politiche, in materia di estradizione, rogatorie, delibazione dei giudicati ecc., compiti che ne evidenziano la posizione di organo garante della legittimità nel distretto.

Inoltre, nel nuovo sistema processuale penale, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello ha una funzione di fondamentale rilievo, ed è quella di rendere effettivo il principio di coordinamento delle indagini previsto dall'art. 371 c.p.p.

A tal fine, ai sensi dell'art. 118 bis disp. att. (articolo introdotto dal D. L.vo 14.1.1991, n. 12), i Procuratori della Repubblica del Distretto devono dargli comunicazione dei procedimenti riguardanti i reati indicati dal comma 2°, lettera a) dell'art. 407 CPP presso di loro pendenti ed il Procuratore Generale, se rileva trattarsi di indagini collegate, ne dà segnalazione ai Procuratori interessati.

Più ampiamente, tra le attribuzioni del Procuratore Generale, rientrano quelle contemplate dagli articoli 73, 74 e 75 dell'Ordinamento giudiziario (RD 30 gennaio 1941 n. 12), in materia penale, civile ed amministrativa.

La **Procura Generale presso la Corte di Cassazione** svolge le funzioni del Pubblico Ministero presso l'organo supremo della giustizia; in base alla legge sull'ordinamento giudiziario interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali della Corte di Cassazione e redige requisitorie scritte nei casi previsti da specifiche norme. Con tale attività contribuisce, nell'interesse pubblico, ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge.

La **Procura della Repubblica** svolge una serie di importanti attività sinteticamente descritte nell' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario (vedi nota 1), legge che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni. In particolare le attribuzioni generali del Pubblico Ministero, cioè dei Magistrati che, nel loro complesso, compongono la Procura della Repubblica, sono le seguenti:

- **Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia**
- **Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci**
- **Repressione dei reati**
- **Esecuzione dei giudicati in materia penale**

Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia

All'interno dell'ordinamento statale il Pubblico Ministero ha il compito di assicurare il rispetto della legalità da parte di chiunque. Tutte le attività che è chiamato a svolgere, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono finalizzate ad assicurare la corretta applicazione delle leggi. Questa finalità è

perseguita con diversi strumenti processuali e anche al di fuori dell'ambito della giurisdizione in senso stretto: il Pubblico Ministero è infatti chiamato ad esprimere il proprio parere e ad operare un controllo di legalità su numerosi atti estranei all'attività processuale vera e propria come, ad esempio, in materia di stato civile, laddove alcuni atti di particolare importanza vengono sottoposti al c.d. visto del PM.

Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci

Il Pubblico Ministero può avviare alcuni giudizi civili nell'interesse generale della collettività e, più in generale, può intervenire in ogni causa nella quale si ravvisi un pubblico interesse (art. 70, 3° comma c.p.c.). Particolarmente importante è la possibilità, per il PM, di promuovere i giudizi di interdizione ed inabilitazione, cioè quei particolari processi civili finalizzati a tutelare le persone che, a causa della loro infermità mentale, non sono in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi.

Repressione dei reati

Tra tutte quelle richiamate, la funzione che più occupa gli uffici della Procura della Repubblica è senz'altro quella di repressione dei reati. Il Pubblico Ministero riceve le c.d. notizie di reato, cioè tutti quegli atti (querelle, denunce, ecc.) nei quali si porta a conoscenza della Procura che è stato commesso un fatto proibito dalla legge penale. A seguito della ricezione di tale notizia il PM svolge, personalmente e/o mediante delega alla polizia giudiziaria in servizio presso la Procura oppure dislocata sul territorio, le indagini preliminari, vale a dire tutti gli accertamenti necessari a capire se effettivamente è stato commesso un reato, chi sono i suoi autori e quali prove si potranno portare davanti al giudice per un eventuale processo. Al termine delle indagini preliminari il PM, valutando il risultato degli accertamenti effettuati, decide se esercitare l'azione penale, cioè avviare un processo nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, oppure chiedere l'archiviazione del procedimento.

Esecuzione dei giudicati

Il Pubblico Ministero cura l'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale, una volta divenute definitive, nonché l'esecuzione dei provvedimenti di natura civile pronunciati nei giudizi da lui intrapresi.

Si deve, in conclusione, osservare che mentre il Giudice penale è, nel processo, l'asseveratore della verità (vedi nota 2), cioè colui che accerta e dichiara la verità, il Pubblico Ministero è, nello stesso processo, il ricercatore della verità. Non è, pertanto, esatta l'opinione di quanti identificano nel PM sic et simpliciter un organo di accusa; tant'è che l'art. 358 del CPP nell'affidare al Pubblico Ministero la funzione di compiere ogni attività di indagine necessaria per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale gli impone anche di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Qualunque notizia di reato che perviene all'Ufficio della Procura, da parte di Pubblici Ufficiali (denunce) o di privati (denunce o querelle), deve essere vagliata e valutata in modo critico dal Pubblico Ministero. Infatti, le indagini finalizzate alla raccolta di elementi oggettivi necessari per avvalorare la notizia di reato, portano necessariamente il Pubblico Ministero a richiedere l'archiviazione del procedimento qualora gli elementi raccolti non siano idonei (per inesistenza o anche solo per insufficienza) a sostenere l'accusa in un processo. Lo stesso Pubblico Ministero mantiene pronta, nelle fasi successive e, quindi, anche in giudizio, la disponibilità a riconoscere gli elementi nuovi che possano emergere a favore dell'imputato e, conseguentemente, ove non risultasse accertata la sua responsabilità, a richiedere la assoluzione. E' questo uno dei motivi fondamentali per cui nella Costituzione è previsto - a garanzia di tutti i cittadini - che sia proprio un Magistrato ad esercitare le funzioni di Pubblico Ministero.

Note

1 Art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 “Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato (e per la tutela dell'ordine corporativo) sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.”

2 E' il Giudice che accerta se il fatto sussiste, se l'imputato l'ha commesso, se l'imputato è colpevole, decidendo e irrogando, in questo caso la pena.

Dizionario

- **Illecito**: atto compiuto in violazione di legge e punito con l'applicazione di una punizione (o sanzione). La violazione di legge consiste nella mancata osservanza del comando stabilito dalla legge, il comando può consistere nel divieto o nell'obbligo di compiere un determinato atto. Perché si possa parlare di illecito è dunque necessaria l'esistenza di due elementi: comando e sanzione. L'**illecito penale (definito reato)** è quello punito con una sanzione penale (o pena).

Le pene principali sono:

- ammenda/arresto (per i reati di minor gravità, definiti contravvenzioni);
- reclusione/multa (per i reati di rilevante gravità, definiti delitti).

Il reato è accertato dalla Polizia giudiziaria ed è denunciato all'autorità giudiziaria penale. Alla denuncia segue normalmente un processo che può portare all'assoluzione o alla condanna dell'imputato. L'eventuale condanna comporta l'applicazione di una pena e risulta sul certificato penale.

L'**illecito amministrativo** è quello punito con una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di denaro. È accertato da qualunque organo di polizia ed è di competenza dell'autorità amministrativa (che, secondo il caso, può essere lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune). A differenza dell'illecito penale non comporta l'instaurarsi di un processo, ma solo un eventuale contenzioso amministrativo in caso di opposizione alla richiesta di pagamento dell'autorità. Rientrano nel campo degli illeciti amministrativi quei comportamenti che non sono così gravi da essere considerati reati (e che dunque non meritano di essere puniti come tali).

L'**illecito civile**, che può essere contrattuale o extracontrattuale, consiste nella violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato alla quale consegue una sanzione risarcitoria, cioè finalizzata a reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell'interesse tutelato, irrogata dal giudice nell'ambito della giurisdizione civile.

Il concetto di illecito non è limitato agli ordinamenti giuridici statali: così si parla, ad esempio, di **illecito sportivo**, in relazione all'ordinamento sportivo, o di **illecito internazionale**, in relazione all'ordinamento internazionale.

- **Reato**: condotta illecita (ossia posta in violazione di legge) punita con una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni; i primi individuano comportamenti ritenuti più gravi dei secondi e sono dunque puniti in maniera più pesante. I reati sono accertati dalla Polizia giudiziaria e denunciati all'autorità giudiziaria penale. Alla denuncia segue normalmente un processo penale che può portare all'assoluzione o alla condanna dell'imputato. L'eventuale condanna risulta sul certificato penale.

Si definisce reato quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un'azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l'Ordinamento giuridico fa discendere l'irrogazione di una pena (sanzione penale).

L'art. 27 della Costituzione stabilisce che "la responsabilità penale è personale". L'Ordinamento quindi tutela il principio della personalità della responsabilità penale per cui, la natura strettamente personale del reato, implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone.

Da tale principio consegue che tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato (l'età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono la sussistenza del reato ma incidono solo ed esclusivamente sull'applicabilità o meno della sanzione penale) e quindi assoggettabili alla sanzione penale mentre restano escluse da responsabile penale le persone giuridiche. Il secondo e il terzo comma dell'art. 27 prevedono rispettivamente che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" e che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Affinché un comportamento possa essere ritenuto illecito e integrare fattispecie di reato occorre che sia contrario alle norme dell'Ordinamento Giuridico. Ma non basta. Per aversi reato occorre il verificarsi delle seguenti circostanze: comportamento volontario del soggetto attivo (autore del reato), sussistenza dell'elemento psicologico (dolo o colpa), nesso di causalità (lega il comportamento attivo del soggetto che agisce al verificarsi dell'evento lesivo) e insussistenza di determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito (le cd. cause scriminanti in presenza

delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l'intero ordinamento giuridico).

A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i reati commissivi (l'evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente). Per quest'ultima ipotesi, va detto che l'Ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo. Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell'art. 40 c.p. "non impedire un evento, che si aveva l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall'Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l'applicazione di una sanzione penale.

I reati di omissione a loro volta si distinguono in propri (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento dell'azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale) e impropri (o commissivo mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l'obbligo di impedire).

I reati possono poi essere distinti in comuni o propri. I primi possono essere commessi indifferentemente da qualunque soggetto mentre i secondi sono riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica (es. pubblico ufficiale nei reati contro la PA). In quest'ultimo tipo di reati vi è dunque una stretta connessione tra il fatto compiuto e la qualità rivestita dal soggetto che lo pone in essere.

A seconda che il bene tutelato giuridicamente sia leso o semplicemente offeso, l'offesa del soggetto attivo può assumere due forme: lesione o messa in pericolo. Sulla base di tale distinzione è poi possibile distinguere ulteriormente due tipi di reati: di danno (è necessario che il bene sia stato distrutto e/o danneggiato) e di pericolo (per la sussistenza del reato basta solo che il bene sia stato solo minacciato).

Infine, a seconda della pena prevista dall'Ordinamento, i reati si distinguono in delitti (reati puniti con le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa) e contravvenzioni (reati puniti con le pene dell'arresto o dell'ammenda).

- Elementi del reato: Nella struttura del reato si distinguono due specie di elementi: **essenziali** (indispensabili per l'esistenza del reato) e **accidentali** (la cui presenza non influisce sulla esistenza del reato ma solo sull'entità della pena. Sono le cd. circostanze attenuanti e aggravanti).

Tra gli elementi essenziali troviamo: **elemento oggettivo** (fatto materiale) e **elemento soggettivo** (dolo e/o colpa).

Il primo è costituito dalla condotta umana, dall'evento naturalistico e dal rapporto di causalità che lega la condotta all'evento mentre il secondo è costituito dall'atteggiamento psicologico del soggetto agente richiesto dall'Ordinamento per la commissione di un reato (dolo, colpa e preterintenzione).

Per **condotta umana** si intende l'azione o omissione posta in essere dal soggetto agente. Per **azione** si intende qualsiasi movimento dell'uomo che determini la modifica della realtà esterna mentre per **omissione** il non porre in essere una determinata azione che per legge si aveva l'obbligo di compiere. Per la sussistenza del reato occorre inoltre la sussistenza del **nesso psichico** intercorrente tra il soggetto attivo e l'evento lesivo. Il verificarsi di un singolo atto deve quindi necessariamente imputarsi alla volontà del soggetto agente.

L'**elemento soggettivo** (richiamato anche dall'art. 27 della Costituzione) può assumere la forma del **dolo** o della **colpa** ed è considerato criterio principale per la commisurazione della pena.

Il primo comma dell'art. 42 c.p. "*Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva*" stabilisce che "*nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà*" (nesso psichico).

I tre elementi del reato sono: Il dolo - La colpa - La preterintenzione

- **Dolo:** il primo comma dell'articolo 43 c.p. "*Elemento psicologico del reato*" stabilisce che il delitto "è doloso, o secondo le intenzioni, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".

Contrariamente a quanto previsto dall'Ordinamento per la colpa e per la preterintenzione (sono punibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge), il **dolo** è l'elemento costitutivo del fatto illecito ed è la forma più grave in cui quest'ultimo può realizzarsi. Il reato è quindi doloso quando il soggetto agente ha piena coscienza e volontà delle proprie azioni (piena consapevolezza dello stesso).

Il **dolo** può essere:

- **diretto o intenzionale** (è la più grave forma di dolo e si verifica quando il soggetto agente assume un comportamento voluto) e **indiretto, o eventuale** (quando da parte del soggetto agente vi è la consapevolezza che il proprio comportamento potrebbe sfociare in un fatto illecito);
- **generico** (è il cd. dolo tipico e si ha quando l'agente vuole realizzare la condotta tipica incriminata dalla norma, es. omicidio) e **specifico** (si ha quando alla previsione e alla volontà si aggiunge il perseguimento di un fine ulteriore, es. arricchimento in caso di furto);
- di **danno** (il soggetto agente provoca un danno a un bene tutelato giuridicamente) e di **pericolo** (il soggetto ha l'intenzione di danneggiare o minacciare il bene protetto dalla norma);
- **iniziale** (il dolo sussiste solo nel momento iniziale della condotta criminosa), **concomitante** (il dolo persiste anche durante lo svolgimento della condotta criminosa) e **successivo** (il dolo si manifesta solo dopo il compimento di una certa condotta non dolosa);
- **eventuale** (si ha quando l'agente pone in essere una condotta per altri fini, ma sa che vi sono concrete possibilità (o concrete probabilità) che dalla sua condotta discendano eventi ulteriori e tuttavia accetta il rischio di cagionarli);
- **alternativo** (sottospecie del dolo diretto, si ha quando l'agente prevede, come conseguenza certa (dolo diretto) o possibile (dolo eventuale) della sua condotta il verificarsi di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto);
- **generale** (che non rileva nel nostro ordinamento, si ha quando il soggetto mira a realizzare un evento tramite una prima azione, ma che realizza solo dopo una seconda azione, animata da una intenzione differente. Es. esiste dolo generale di omicidio nella circostanza in cui si avvelena al fine di uccidere (ma non si uccide) e si impicca la vittima al fine di simulare un suicidio, e solo in quel momento si uccide).

A seconda dell'intensità, del dolo si può distinguere la **premeditazione** o reato di proposito (si verifica quando il colpevole cura nei minimi particolari i dettagli dell'esecuzione del reato) e il **reato da impeto** (si verifica quando la decisione di commettere un reato è del tutto improvvisa).

- **Colpa:** il terzo comma dell'art. 43 c.p. stabilisce che "*è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*".

Il soggetto attivo commette un reato non perché aveva la volontà di provocarlo ma perché non ha utilizzato la dovuta e richiesta diligenza.

La **colpa** può essere:

- **generica** (deriva da imprudenza, negligenza o imperizia) o **specificata** (deriva dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ovvero di norme che impongono determinate cautele);
- **propria** (l'evento non è voluto dall'agente), **impropria** (l'evento è voluto dall'agente ma non tanto da farlo rientrare nell'ipotesi del dolo), **incosciente** (manca la volontà di cagionare un evento e la previsione dello stesso), **cosciente** (manca la volontà ma non anche la previsione), **professionale** (riguarda attività professionali di per sé pericolose ma che l'Ordinamento consente e autorizza nel loro svolgimento in quanto produttive di risultati ritenuti socialmente utili).

(Nella **colpa cosciente**, anche detta **colpa con previsione dell'evento**, ben distante dal **dolo eventuale**, l'agente prevede sì l'evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa realizzare, tanto che, se avesse compreso che l'evento in questione sarebbe venuto in essere, non avrebbe agito. Un esempio è dato da Tizio che guida a tutta velocità la macchina e si rappresenta la possibilità di incidente, ma

continua a correre fiducioso nella sua abilità di guidatore e convinto che ciò non si verificherà.)

- **Preterintenzione:** Il Codice Penale all'art. 43, comma 2 definisce la **preterintenzione** così: "*il delitto: [...] è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente*".

DIFFERENZA TRA DOLO COLPA E PRETERINTENZIONE

Come meglio analizzato in altra sede (elementi costitutivi del reato), il dolo, la colpa e la preterintenzione costituiscono l'elemento soggettivo del reato.

Le differenze tra questi sono profonde:

il **dolo** sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione;

la **colpa**, invece, sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, allo stesso tempo, l'evento si verifica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia dell'agente stesso, ovvero a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;

la **preterintenzione**, infine, non è un concetto che si trova a metà via tra il dolo e la colpa; essa, invece, è dolo misto a colpa. In effetti, l'autore del reato agisce con volontà, tuttavia egli è cosciente di commettere un altro reato rispetto a quello che, in effetti, si produce a causa della sua condotta. L'unico caso codificato nel codice penale di delitto preterintenzionale è l'omicidio preterintenzionale (cfr. art. 584 c.p.).

Esistono forme graduate di dolo, si va infatti dal dolo premeditato (il più grave) al dolo eventuale, e forme graduate di colpa, si va dalla colpa cosciente alla colpa incosciente (caso ordinario di colpa).

La linea di confine tra il dolo e la colpa è rappresentata dalla differenza tra il dolo eventuale e la colpa cosciente: il primo si produce quando l'agente ha previsto la possibilità del verificarsi dell'evento e ha accettato il rischio di sua verifica, mentre la seconda sussiste quando l'agente ha previsto la possibilità del verificarsi dell'evento ma ha agito con la convinzione che l'evento medesimo non si sarebbe prodotto.

Tipico esempio di colpa cosciente, e non di dolo eventuale, è il caso del giocoliere che in un circo fa l'esercizio del lancio dei coltelli in direzione di una persona; egli sicuramente prevede la possibilità di colpire la stessa ma agisce fidandosi della sua abilità ed è persuaso di evitare l'evento.

In definitiva, in tutti i casi in cui l'evento è stato previsto come possibile, ma si era sicuri che non si verificasse, siamo di fronte a colpa cosciente, e non dolo eventuale.

- **Magistratura:** il termine indica l'insieme dei giudici, ossia degli organi che esercitano la funzione giurisdizionale. Il termine è equivalente a quello di autorità giudiziaria, alla cui voce si rinvia.
- **Parte civile:** è il soggetto che, avendo subito un danno (diretto o indiretto) da un reato, interviene nel processo penale a carico del responsabile del reato stesso per ottenere un risarcimento patrimoniale. Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parte civile nei processi per reati di danneggiamento ambientale; infatti, in quanto portatrici di un interesse alla tutela dell'ambiente e alla sua salubrità, subiscono (seppur in maniera indiretta) un danno in conseguenza del reato ambientale.
- **Contravvenzione:** è un reato, ossia una condotta contraria al comando impartito dalla legge e punita con una sanzione penale (o pena). Le sanzioni penali principali per il reato-contravvenzione sono l'arresto e l'ammenda.
- **Delitto:** è un reato, ossia una condotta contraria al comando impartito dalla legge e punita con una sanzione penale. Le pene principali per il reato-delitto sono l'ergastolo, la reclusione e la multa.
- **Denuncia:** è l'atto con il quale si informa la Polizia giudiziaria o la magistratura di un fatto che si ritiene sia un reato. Il termine è equivalente a quello, frequentemente utilizzato, di esposto. La denuncia deve contenere una esposizione veritiera, chiara e lineare dei fatti; deve inoltre essere attinente a fatti storici e oggettivi, senza sfumature polemiche o passionali. La denuncia può essere presentata, oralmente o per iscritto, alla Polizia giudiziaria o al Procuratore della Repubblica. Non esiste una forma prefissata: si può utilizzare un semplice foglio di carta, firmarlo e inviarlo agli organi competenti o sottoscrivere un verbale presso un ufficio di Polizia giudiziaria. Nei casi di urgenza si

può utilizzare il mezzo telefonico. La denuncia non deve necessariamente indicare i responsabili dell'illecito né il tipo di reato che si ritiene commesso. È possibile fare una denuncia contro ignoti. È importante che i fatti che si denunciano abbiano una reale fondatezza, soprattutto se si indicano come responsabili persone fisiche, imprese o Enti. Denunciare qualcuno che si sa essere innocente, o peggio, simulare a suo carico delle tracce di reato è un fatto punito dalla legge; il reato che si commette è quello di calunnia, disciplinato dall'articolo 368 del Codice penale.

La denuncia può essere presentata da privati (art.333 C.P.P.) o da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (art. 331 C.P.P.).

- Ente esponenziale: con questo termine si indicano quelle organizzazioni (associazioni culturali, politiche, ambientali, ecc.) che rappresentano interessi (definiti "collettivi") appartenenti non solo al singolo individuo, ma a gruppi, categorie sociali o all'intera collettività (è il caso dell'interesse alla tutela dell'ambiente); questi Enti possono agire legalmente per la tutela degli interessi e diritti di cui sono portatori. Le associazioni ambientaliste, in particolare, possono:
 - denunciare i fatti lesivi dei beni ambientali di cui sono a conoscenza (articolo 18, legge 349/1986);
 - intervenire nel processo penale condotto nei confronti del responsabile, esercitando i diritti che spettano alla persona offesa dal reato (articolo 91 C.p.p.). L'intervento dell'associazione nel processo è condizionato (articolo 92 C.p.p.) al consenso della persona offesa. Tale consenso è stato ritenuto non necessario dalla Corte di Cassazione nei casi in cui il reato sia lesivo non di una persona fisicamente individuabile, ma dell'intero ambiente e dunque dell'intera collettività;
 - costituirsi parte civile nel processo penale a carico del responsabile del reato ambientale, per ottenere un risarcimento economico dei danni (articolo 74 e seguenti C.p.p.). In diversi casi la magistratura ha condannato il colpevole al pagamento di somme di denaro a favore delle associazioni intervenute nel processo penale;
 - ricorrere all'autorità giudiziaria amministrativa per l'annullamento di provvedimenti amministrativi illegittimi (articolo 18, legge 349/1986).
- Esposto: con questo termine si indica la segnalazione che un privato fa alla Polizia giudiziaria o all'Autorità giudiziaria di un fatto che potrebbe essere un reato. L'esposto è una specie di "segnalazione". Decide poi l'Autorità e/o la Polizia giudiziaria se denunciare, indagare, ecc.
- Giurisprudenza: oltre che indicare la scienza giuridica e il complesso di norme dell'ordinamento statale, il termine definisce l'insieme delle sentenze emesse dai giudici. Il giudice, mediante la sentenza, dà una interpretazione della legge e la applica al caso concreto. La sentenza è vincolante solo per le parti e per lo specifico caso al quale si riferisce. Ogni giudice è libero (seppur nei limiti di una logica motivazione) di interpretare la legge nel senso che ritiene più idoneo al singolo caso. In molti casi tuttavia una determinata sentenza assume valore di precedente per casi analoghi, nel senso che l'interpretazione proposta viene accettata e adottata anche da altri giudici per risolvere casi analoghi, soprattutto in situazioni di ambiguità o carenza normativa. Le sentenze della Corte di Cassazione, per il fatto di essere espressione dell'ultimo grado di giudizio, costituiscono, generalmente, un valore di riferimento per gli altri organi giudicanti e di aiuto per gli organi di Polizia Giudiziaria: da qui l'importanza di integrare il contenuto di denunce e ricorsi con precisi richiami giurisprudenziali.
- Persona offesa dal reato: è il soggetto titolare del bene offeso dal reato (ad esempio: la persona fisica è titolare del bene "vita", il reato di omicidio offende tale bene). Il termine assume rilevanza in considerazione del fatto che determinati reati possano essere perseguitati solo con la volontà della persona che ne è stata offesa e "non d'ufficio", ossia su iniziativa della stessa polizia o autorità giudiziaria (anche se a seguito di denuncia fatta da altri): in questi casi, espressamente stabiliti dalla legge, è unicamente alla "persona offesa dal reato" che spetta il diritto di querela; le altre persone che comunque subiscono (in maniera diretta o indiretta) un danno dal comportamento illecito possono unicamente costituirsi "parte civile" (vedi) nel processo penale, al fine di ottenere un risarcimento patrimoniale.

- **Polizia giudiziaria:** con questo termine si indica il complesso degli organi cui spetta il compito di prendere notizia dei reati e riferirle all'autorità giudiziaria, impedire che i reati producano ulteriori conseguenze, cercarne gli autori, raccogliere le prove. Non esiste dunque un particolare corpo di Polizia giudiziaria, ma una funzione che è esercitata da: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato e delle singole regioni, Polizia stradale, Vigili urbani, Polizia locale, Guardia parco, guardie giurate eccetera.
- **Processo penale:** è la procedura, disciplinata dalla legge (e precisamente dal Codice di procedura penale), mediante la quale l'autorità giudiziaria reprime quei comportamenti che sono considerati reato individuando i responsabili e infliggendo loro una sanzione.
- **Procuratore della Repubblica:** è il magistrato che, avvalendosi della Polizia giudiziaria, svolge le indagini relative a reati, esercita l'azione penale e svolge la funzione di pubblica accusa (Pubblico Ministero) durante il processo penale.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

In generale il reato viene definito come "ogni fatto al quale l'ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena criminale".

Tutti i reati sono costituiti da un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo.

L'elemento oggettivo normalmente è costituito da tre componenti: la condotta, l'evento, ed il rapporto di causalità.

La condotta si sostanzia in un'azione o in un'omissione tipizzati dalla norma che disciplina il reato.

Mentre il concetto di condotta è di facile comprensione, l'evento è oggetto di numerose tesi dottrinarie. Si può dire, comunque, che l'evento è l'effetto naturale della condotta umana rilevante per il diritto. Esso, inoltre, non sempre è necessario poichè la legge prevede anche reati privi di evento (detti di pura condotta).

Affinchè sussista il rapporto di causalità (art. 40 c.p.), infine, è necessario che la condotta abbia determinato l'evento. Anche in questo caso vi sono numerose tesi dottrinarie tra cui la teoria della condicio sine qua non, quella della causalità adeguata e quella che si basa sulle leggi scientifiche universali e statistiche.

In linea generale l'elemento soggettivo del reato (artt. 42 e 43 c.p) si sostanzia nella volontà giuridica di delinquere.

L'elemento soggettivo può essere costituito dal dolo, dalla colpa o dalla preterintenzione.

Il dolo sussiste quando il soggetto pone in essere la condotta con volontà ed è consapevole dell'evento; in altre parole, devono concorrere volontà dell'azione e consapevolezza degli effetti.

La colpa, invece, sussiste quando il soggetto, pur ponendo in essere la condotta con volontà, non ha voluto il verificarsi dell'evento, e quest'ultimo si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Per definire la preterintenzione è possibile dire che il delitto preterintenzionale è quello commesso non secondo l'intenzione (dolo), nè contro l'intenzione (colpa), bensì oltre l'intenzione. Il codice penale disciplina solo l'omicidio preterintenzionale (v. art. 584 c.p.), il quale sussiste quando con atti diretti a percuotere o a produrre lesioni personali si cagiona la morte dell'offeso.

Gli illeciti in materia ambientale

Gli illeciti amministrativi

In materia di tutela dell'ambiente, della fauna ittica e selvatica, degli animali d'affezione e non, alcune violazioni di minore gravità sono considerate illecito amministrativo. Si tratta di violazioni che la legge punisce con sanzioni amministrative che sono sempre di natura pecuniaria e che in certi casi, previsti dalle leggi specifiche, sono comminate anche con sanzioni accessorie quali ad es. sospensioni o revoche di licenze, etc.. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è sempre di competenza di una Autorità amministrativa, diversa a seconda dei casi (ad es. pesca - Comune ; caccia o ambiente - Provincia; tutela degli animali e del patrimonio zootecnico - Comune). In questi casi le guardie volontarie devono contestare l'infrazione direttamente al trasgressore e/o al responsabile in solido nell'immediatezza dei fatti, quando è possibile ed anche verbalmente (il responsabile in solido o solidale è ad es. il proprietario delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione amministrativa o l'esercente la patria potestà del minore). Per la contestazione deve essere redatto un verbale apposito nei modi che vedremo più avanti. Il sequestro è consentito (anche alle guardie volontarie) nei casi previsti dalle leggi, dai regolamenti o quando disposto dall'Autorità amministrativa competente e sarà sempre e comunque un sequestro amministrativo (da non confondere con quello penale) prodromico all'eventuale e successiva confisca. Il conseguente procedimento prende il nome di "contenzioso" tra il trasgressore e la competente amministrazione pubblica. Delle infrazioni amministrative nulla risulterà sul certificato penale. Dal punto di vista terminologico, nei casi di illecito amministrativo, si parlerà sempre di "infrazione amministrativa", di "sanzione amministrativa", di "sequestro amministrativo", ecc.

Gli illeciti penali

Gli illeciti penali, detti anche "reati", sono fatti che la legge punisce con sanzioni penali : ammenda e/o arresto per quelli di lieve entità definiti con il termine di contravvenzioni ; multa e/o reclusione per quelli più gravi definiti delitti. I reati sono accertati dalla polizia giudiziaria e sono sempre di competenza dell'Autorità giudiziaria che avvia un "procedimento penale" a carico del trasgressore dopo avere ricevuto la notizia del reato comunicata dalla PG o denunciata dal pubblico ufficiale o da qualsiasi cittadino. In questi casi le guardie giurate volontarie con funzioni di pg redigono verbali previsti dal Codice di Procedura Penale (di accertamento, di identificazione degli autori del reato etc..) e li trasmettono senza ritardo alla Procura della Repubblica competente unitamente alla denuncia o comunicazione di notizia di reato. Il sequestro penale delle cose pertinenti il reato è consentito anche alle guardie volontarie nei casi di flagranza, allorquando si possieda almeno la qualifica (o le funzioni) di agenti di PG.

In sintesi

E' estremamente importante , per attuare una corretta procedura, che le guardie volontarie inquadrino sin dall'esordio il tipo di illecito che é stato commesso. Gli illeciti amministrativi seguono un procedimento del tutto diverso e distinto da quello con cui vengono trattati gli illeciti penali. I primi seguono un iter procedurale stabilito dalla Legge n° 689 del 24-11-1981 e dalle leggi speciali in materia e l'Autorità di riferimento è sempre quella amministrativa competente a seconda dei casi (Comune, Provincia, Regione, Prefettura, ecc.) mentre i reati seguono un iter stabilito esclusivamente dal Codice di Procedura Penale e l'Autorità competente è sempre e soltanto quella giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale).

COMPITI DELLA PROCURA

La Procura della Repubblica è l'ufficio del Pubblico Ministero, un organo dello Stato composto da magistrati ordinari cui sono assegnate le così dette funzioni "requirenti": loro compito è infatti quello di proporre richieste in materia penale o civile sulle quali toccherà poi ai giudici (la magistratura così detta "giudicante") pronunciarsi con provvedimenti idonei a diventare definitivi.

In particolare, al Pubblico Ministero sono attribuite dalla legge sull'ordinamento giudiziario e dal codice di procedura penale numerose funzioni:

- in materia civile

il P.M. può agire per chiedere al giudice provvedimenti in materia di

- dichiarazione di morte presunta curatela delle persone scomparse
- limitazione alla potestà genitoriale
- interdizione e inabilitazione
- nullità del matrimonio
- richiesta di dichiarazione di fallimento

Il P.M. deve intervenire inoltre obbligatoriamente in alcune cause civili (es.: cause in materia matrimoniale, cause relative alla cittadinanza, ai rapporti familiari, alle interdizioni e inabilitazioni): la sua eventuale assenza determina la nullità del processo.

- in materia penale

il P.M. esercita la così detta "azione penale": è cioè l'organo cui spetta accertare la fondatezza delle notizie di reato che provengono da denunce delle forze di Polizia, da querele o esposti di privati, da referti degli organi medici., e chiedere di conseguenza al giudice la dichiarazione della colpevolezza di un soggetto (imputato) e la conseguente condanna del medesimo, ovvero, in mancanza di elementi di prova, la dichiarazione di infondatezza della notizia di reato (così detta archiviazione).

Allo scopo di sostenere l'accusa davanti al giudice, il P.M. svolge le indagini preliminari (per questo con riferimento ai P.M. si parla anche di magistratura "inquirente"); dirige l'attività della Polizia giudiziaria; può chiedere ad un apposito giudice, detto giudice per le indagini preliminari – GIP, l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari ecc.), che hanno funzione cautelare, servono cioè di impedire che i reati commessi possano ripetersi o che ne vengano occultate le prove o che l'autore del fatto possa darsi alla fuga.

Il P.M. inoltre interviene obbligatoriamente nelle udienze penali.

Il P.M. infine è l'organo competente per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna emessi dal giudice: spetta a lui, una volta che una sentenza sia diventata irrevocabile, disporre che il condannato venga assoggettato alla pena, detentiva o pecuniaria, prevista, determinando il preciso ammontare della sanzione da irrogare, nonché delle eventuali sanzioni accessorie.

Struttura della Procura

Vertice istituzionale e giurisdizionale dell'ufficio è il Procuratore della Repubblica, cui spettano poteri di organizzazione e di direzione dell'Ufficio secondo le norme poste in materia dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Il Procuratore viene coadiuvato nelle sue funzioni dai Procuratori Aggiunti, negli uffici di maggiori dimensioni, e dai Sostituti procuratori: la assegnazione dei procedimenti ai vari magistrati spetta al Procuratore nel rispetto di criteri predeterminati.

Presso le Procure operano inoltre i vice procuratori onorari, che fanno parte della magistratura onoraria, cioè non sono reclutati secondo le ordinarie procedure concorsuali ma vengono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, con incarichi limitati nel tempo, tra soggetti aventi particolari requisiti.

A loro possono essere delegate dal Procuratore funzioni relative alla partecipazione all'udienza penale, ma non quelle relative allo svolgimento delle indagini ed all'esercizio dell'azione penale.

COMPETENZA TERRITORIALE

La Procura della Repubblica, come tutti gli uffici giudiziari, ha una competenza limitata in relazione al territorio. Ciò vuol dire che i poteri del Pubblico Ministero sono esercitati con riferimento ai fatti ed alle situazioni che si verificano nel territorio di competenza, secondo le regole poste in materia dal codice di procedura penale.

- **Querela:** atto con il quale la persona offesa da un reato si rivolge alla magistratura per informarla del reato di cui è stata vittima e chiede alla stessa di procedere contro il responsabile. La querela rimuove un ostacolo all'attività dell'autorità giudiziaria: la legge stabilisce, infatti, che determinati reati possano essere perseguitati solo con la volontà della persona che ne è stata offesa e non "d'ufficio" (ossia su iniziativa della stessa autorità giudiziaria, anche se a seguito di denuncia fatta da altri). La querela può essere presentata in forma scritta o orale, alla Polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria, nel termine di tre mesi dal momento in cui si ha notizia del reato. Per il resto valgono le considerazioni fatte a proposito della denuncia, alla cui voce si rinvia. Il diritto di querela, salvo che la legge disponga altrimenti, deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto-reato (art.124 C.P.).
- **Ricorso amministrativo:** con questo termine si indica generalmente la richiesta che si fa all'autorità giudiziaria amministrativa affinché venga eliminato un provvedimento amministrativo contrario alla legge. È il caso della delibera di un Comune che stabilisce l'apertura di una discarica in un luogo protetto dalla legge con vincoli ambientali: la delibera (provvedimento amministrativo) è illegittima (perché contraria alla legge) e si può chiedere all'autorità giudiziaria amministrativa competente (Tribunale amministrativo regionale) il suo annullamento.
- **Sanzione:** punizione che consegue all'inosservanza di un comando impartito della legge. La sanzione "penale" (o pena) è la punizione inflitta a chi ha commesso un reato; ed è applicata dall'autorità giudiziaria, a seguito di un processo. La pena è proporzionata alla gravità del reato e la sua applicazione è consentita solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Le sanzioni penali principali sono:
 - detentive (arresto, reclusione, ergastolo);
 - pecuniarie (multa, ammenda).L'arresto e l'ammenda sono le pene principali per le contravvenzioni (reati meno gravi); l'ergastolo, la reclusione e la multa sono le pene principali per i delitti (reati più gravi). Le sanzioni penali accessorie (che conseguono a quelle principali come effetto della condanna) sono:
 - interdizione dai pubblici uffici;
 - interdizione o sospensione da una professione o arte;
 - interdizione legale;
 - interdizione o sospensione dagli uffici direttivi;
 - incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - decadenza o sospensione della potestà dei genitori;
 - pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione amministrativa è la punizione inflitta a chi ha commesso un illecito amministrativo (ad esempio: parcheggio della macchina in zona vietata); ha natura sostanzialmente pecuniaria, ma può avere anche carattere personale (ad esempio: sospensione o decadenza da licenze) o reale (ad esempio: confisca di beni). È inflitta dall'autorità amministrativa competente (Stato, Regione, Provincia, Comune) a seguito di un accertamento effettuato dai suoi organi o dalla Polizia giudiziaria. Il pagamento della sanzione non può avvenire nelle mani di chi accerta l'illecito.

- Sequestro: il termine indica il provvedimento mediante il quale l'autorità pubblica (amministrativa o giudiziaria) toglie al proprietario o al detentore la disponibilità di un bene. Il fine del sequestro può essere molteplice: in materia penale è previsto per esigenze di indagini e di prova, per evitare che la disponibilità di una cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato o per assicurare il pagamento di somme di denaro a chi ne ha diritto (sia lo stesso Stato o un privato); in materia amministrativa è previsto per ragioni sanzionatorie e preventive (ad esempio: sequestro di opere eseguite in difformità o mancanza di concessione edilizia; sequestro di generi alimentari ritenuti pericolosi).
- Tribunale amministrativo regionale (TAR): è l'autorità giudiziaria amministrativa di primo grado. Ha sede nei capoluoghi di Regione e in alcuni casi può avere sedi distaccate. Contro le sentenze dei TAR è possibile ricorrere al Consiglio di Stato (autorità giudiziaria amministrativa di secondo grado).
- Violazione di legge: consiste nella mancata osservanza del comando stabilito dalla legge, comando che può consistere nel divieto o nell'obbligo di tenere un determinato comportamento. Se alla violazione di legge è collegata una punizione (sanzione) il comportamento contrario alla legge è definito illecito.

SEZIONE DEI GIUDICI DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Questa sezione del Tribunale si compone di **GIP** (giudici delle indagini preliminari) e **GUP** (giudici dell'udienza preliminare).

I **primi** hanno una funzione di controllo ogni volta che il Pubblico Ministero deve compiere atti che incidono sulla libertà personale dell'indagato o sulla sua posizione probatoria in vista del dibattimento (incidente probatorio). In particolare, essi decidono sulle misure cautelari (restrizione in carcere, arresti domiciliari, obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ecc.) richieste dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari.

I **secondi** intervengono al termine delle indagini preliminari quando il Pubblico Ministero - se non ritiene di richiedere l'archiviazione degli atti - chiede appunto al GUP (formulata l'imputazione e fatta assumere all'indagato la qualità di imputato) il rinvio a giudizio. L'udienza avanti al GUP, chiamata udienza preliminare, si tiene in camera di consiglio ed in esito alla stessa il GUP decide sul fondamento dell'accusa e, in particolare, sull'esistenza di elementi di colpevolezza sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio davanti al giudice (collegiale o monocratico) del dibattimento.

Davanti al GUP si svolgono inoltre, in presenza dei presupposti di legge, i riti c.d. alternativi al dibattimento, quali il "patteggiamento" ed il giudizio "abbreviato", comportanti vari vantaggi per l'imputato, primo fra tutti la riduzione fino ad un terzo della pena che verrebbe altrimenti inflitta in esito al giudizio ordinario.

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Nell'ottica del Nuovo Codice di Procedura Penale, se dominus della fase delle indagini preliminari è senza ombra di dubbio il Pubblico Ministero (diretto interessato del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale), tuttavia e sulla scorta del nuovo sistema accusatorio e sempre più garantista – soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dalla c.d. “legge Carotti” – il legislatore ha ritenuto di individuare una nuova figura di Giudice che, privato di quei poteri istruttori che appartenevano al suo predecessore (il Giudice Istruttore), è stato investito di un compito di “sorveglianza” e necessaria verifica dell'operato dei soggetti attori della fase investigativa.

Non a caso, questo nuovo Giudice, è correttamente chiamato Giudice per le Indagini Preliminari (**GIP**), volendo con quel “per” sottolineare come lo stesso non ha più poteri veri e propri decisionali (**salvo che per il decreto penale di condanna, ex artt. 459 e ss. CPP**), ma piuttosto di controllo e di filtro dell'operato sia del P.M., sia della P.G. che degli altri soggetti procedurali (indagato, persona offesa).

Il decreto penale di condanna è un provvedimento giurisdizionale di diritto processuale penale previsto dall'art.459 c.p.p. con il quale si instaura un procedimento speciale rispetto al rito ordinario. Lo scopo del legislatore, nel prevedere il decreto penale di condanna, è stato quello di deflazionare il carico processuale. Attraverso il procedimento per decreto, infatti, si salta sia l'udienza preliminare, sia la fase dibattimentale che diviene solo eventuale. Il pubblico ministero (PM), una volta svolte le indagini preliminari ed acquisite le fonti di prova in merito alla colpevolezza dell'imputato, quando ritiene che possa essere irrogata solo una pena pecuniaria può chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) l'emissione di un decreto penale di condanna. Il GIP può accettare la richiesta del pubblico ministero o rigettarla. Qualora la richiesta non venga accolta, il GIP restituisce gli atti al PM; laddove, invece, il GIP accolga la richiesta del pubblico ministero, emette direttamente il decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato, contenente la contestazione del reato e l'applicazione della pena. Trattasi di procedimento a "contraddittorio" eventuale e differito, nel senso che l'emissione del decreto penale avviene "inaudita altera parte" ovvero sulla richiesta avanzata dal PM al GIP, senza alcun preventivo assenso o conoscenza dell'imputato, il quale potrà, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, opporsi allo stesso e difendersi in un ordinario procedimento dibattimentale (o richiedere di essere giudicato con altro rito alternativo quale il rito abbreviato o il cosiddetto patteggiamento).

Su tutti, è possibile richiamare il **ruolo assegnato al GIP in tema di misure cautelari**, dove lo stesso, privo del potere di richiederne l'applicazione, ha invece quello di verificare che le richieste del P.M. siano effettivamente ammissibili e giustificate e, se del caso, applicare la misura richiesta od una meno gravosa o, addirittura, non applicarne affatto.

In quest'ottica, assume particolare rilevanza il compito codicisticamente assegnato al GIP nella c.d. fase di chiusura delle Indagini Preliminari: il P.M., promotore di giustizia, può ritenere che, all'esito delle indagini, non sia possibile esercitare l'azione penale e, conseguentemente, non possa procedersi alla successiva fase processuale, avendo le risultanze preliminari fatto emergere che, ad esempio, la notizia di reato era infondata o addirittura prescritta, ecc.

A fronte, pertanto, di una richiesta di archiviazione presentata dal P.M. al GIP, quest'ultimo si trova a dover verificare se tale iniziativa sia accoglibile (nel qual caso, e sempre che la persona offesa non abbia presentato opposizione o, a suo tempo, non avesse richiesto di essere informata dalla richiesta di archiviazione del P.M., procederà de plano ad archiviare il procedimento) o, al contrario, non possa essere accolta perché la persona offesa si è opposta alla richiesta del P.M. o perché, proprio ai sensi dell'art. 409 comma 2 c.p.p., il GIP ritiene di non condividere le conclusioni dell'organo inquirente.

In quest'ultimo frangente, precisando che comunque il GIP deve fissare udienza a cui il P.M., l'indagato e la persona offesa sono chiamati a partecipare, i poteri del GIP non trascendono quel principio di terzietà più sopra specificato, ma – e, ci si consenta, quasi allo stesso modo in cui si trova a dover operare il Giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 507 c.p.p. – lo specificano e lo applicano, proprio laddove si consideri che, in quell'ottica di soggetto terzo chiamato a ricoprire una posizione di verifica e controllo delle indagini preliminari, il GIP è chiamato a dover contemperare gli interessi dello Stato (di cui è portatore il P.M.), quelli dell'indagato e quelli della persona offesa dal reato, e quindi portatrice degli interessi lesi dalla condotta criminosa.

E' pur vero che, nella fase procedimentale, si deve parlare unicamente di ipotesi di reato: ed, infatti, il GIP, in sede di art. 409 comma 2 c.p.p., deve valutare esclusivamente se la decisione dell'organo inquirente di non sottoporre a delibazione dibattimentale l'ipotetica notizia criminis sia condivisibile, potendo ritenere, al contrario, che l'attività investigativa effettuata non sia stata condotta in maniera appropriata (sia, ad esempio, lacunosa, anche eventualmente sotto il profilo degli elementi a favore della persona indagata), o abbia palesato l'inerzia del titolare delle indagini (in tal caso, sarà "sollecitata" l'eventuale avocazione da parte della Procura Generale, stante la comunicazione ex art. 409 comma 3 c.p.p.) o, addirittura, che la richiesta di archiviazione (ad esempio, per supposta intervenuta prescrizione del reato) sia il frutto di un macroscopico errore dello stesso P.M.

Ecco, perché, a differenza del Giudice dell'Udienza Preliminare (che ha, invece, funzioni decisionali c.d. di filtro), in sede di richiesta di archiviazione il GIP non decide sulla necessità di effettuare o meno il processo (si ricordi che, per i reati a citazione diretta, è lo stesso P.M. a provvedere sulla citazione dell'imputato al dibattimento, nulla operando in tal senso il GIP), ma provvede solamente ad ordinare al P.M. una integrazione delle indagini preliminari (al fine di corroborare la sussistenza dell'ipotesi criminosa, oppure per ottenere elementi che possano definitivamente farla ritenere del tutto inconsistente) o, qualora le ritenga esaustive e, pertanto, assolutamente erronea la richiesta di archiviazione, ordinando allo stesso di formulare l'imputazione (imputazione coatta) in ottemperanza al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale che il P.M., con la sua decisione, verrebbe a vanificare.

Si consideri, poi, da ultimo, che al fine di garantire ulteriormente la terzietà del Giudice e in linea con il principio del suo libero convincimento, la L. 479/99 (Legge Carotti) ha stabilito che il Giudice che ha svolto funzioni di GIP non può svolgere quelle successive ed eventuali di GUP (ipotesi di incompatibilità).

Il Giudice dell'Udienza Preliminare

Il Giudice dell'Udienza Preliminare (detto **GUP**) è il giudice che all'udienza preliminare decide sulla richiesta del pubblico ministero sul:

- **rinvio a giudizio dell'imputato o**
- **sull'applicazione della pena a richiesta dell'imputato o**
- **sulla richiesta del rito abbreviato.**

Può anche emettere **ordinanza di non luogo a procedere** se ritiene infondate la richiesta del P.M. Se un Giudice si è espresso come GUP, non può far parte del collegio giudicante lo stesso imputato per lo stesso capo di imputazione.

TRIBUNALE DEL RIESAME

Il Tribunale del Riesame (o della libertà) svolge le funzioni: a) di riesame nei casi di prima applicazione delle misure cautelari personali (detentive o comunque limitative della libertà personale), o reali (sui beni, mobili ed immobili, sottoposti a sequestro) ; b) di appello (nei casi di provvedimenti che respingono istanze di revoca o modifica delle misure cautelari sopra indicate).

Per le misure personali, il Tribunale della libertà ha competenza sui provvedimenti emessi da tutti gli uffici giudiziari del distretto; per quelle reali, ha invece competenza sui provvedimenti emessi dai soli uffici giudiziari della provincia.

Le misure cautelari in questione possono essere emesse sin dalla fase delle indagini preliminari e fino a quando non sia intervenuta sentenza definitiva nel procedimento.

Per le richieste di riesame e di appello, che devono essere presentate nel termine inderogabile di 10 giorni dalla notifica o dalla esecuzione del provvedimento impugnato, non è necessaria una forma particolare se non la manifestazione di volontà da parte dell'interessato, o del suo difensore, da rendersi in forma scritta con la indicazione chiara e precisa del provvedimento impugnato, ovvero con dichiarazione rilasciata all'autorità di P.G. controllante o carceraria, nel caso che l'interessato sia già sottoposto a limiti o divieti o sia già detenuto.

Per l'appello, a differenza del riesame, è obbligatoria, a pena di inammissibilità, l'allegazione contestuale alla dichiarazione dei motivi in base ai quali si chiede la eliminazione o la modifica delle misure in questione.

E' necessaria e obbligatoria, peraltro, l'assistenza di un difensore iscritto all'Albo degli Avvocati.

Se non si è già provveduto a nominarlo in precedenza (e non si è in grado di nominarlo con la richiesta di riesame o di appello) verrà assegnato dal Tribunale un difensore di ufficio, che l'interessato ha obbligo di retribuire, se non si trova nelle condizioni per avvalersi del Patrocinio a Spese dello Stato (Gratuito Patrocinio).

Contro tutti i provvedimenti del Tribunale della Libertà, che decide in esito ad udienza camerale, è ammesso unicamente ricorso per Cassazione, da presentarsi entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, con motivi da allegare anche in questo caso contestualmente alla dichiarazione di ricorso. Il ricorso per cassazione può essere proposto personalmente dall'interessato o a mezzo di un difensore abilitato alla difesa avanti la Corte di Cassazione.

Il concetto di “polizia” nel nostro ordinamento giuridico .

La parola “polizia” sotto il profilo giuridico ha un significato più ampio ed astratto.

Tale concetto , nella dottrina corrente, è così definito :

“Per polizia si intende quella funzione amministrativa svolta dallo Stato (ed anche da altri enti) volta ad attuare tutte le misure necessarie, consistenti nella impostazione coattiva di particolari limitazioni per i singoli soggetti, allo scopo :

- di assicurare la pacifica convivenza e l’ordinato svolgimento della vita dei cittadini nel rispetto della legge;
- di evitare eventuali danni e pericoli che potrebbero derivare allo Stato ed alla collettività da un’attività svolta arbitrariamente dai singoli.

L’attività di polizia si distingue in :

- **polizia amministrativa**: è quella polizia che svolge attività amministrativa, volta ad attuare le misure amministrative, preventive e repressive, affinché i privati rispettino le limitazioni che la legge impone al loro operato e svolgano la propria attività senza procurare danni alla società
- **polizia giudiziaria**: è quella polizia che svolge attività di accertamento e repressione dei reati , ricerca dei colpevoli per assicurarli alla giustizia

Quali sono le Forze di Polizia propriamente dette?

A norma dell’art. 16 della L. 121/1981:

- 1) La Polizia di Stato
- 2) L’Arma dei Carabinieri
- 3) La Guardia di Finanza
- 4) La Polizia Penitenziaria
- 5) Corpo Forestale dello Stato

POLIZIA AMMINISTRATIVA E POLIZIA GIUDIZIARIA nel dettaglio

Dalla diversità delle opinioni sui compiti di polizia amministrativa o di sicurezza e di polizia giudiziaria si può dedurre che è molto arduo distinguere in maniera certa e definitiva le attività dei due organi. Esse dipendono dal sistema penale adottato e dal momento politico: mentre in un regime autoritario viene meno ogni tipo di separazione tra giurisdizione ed amministrazione, in un sistema democratico, invece, le due funzioni hanno ambiti diversi.

La **polizia amministrativa** o di sicurezza esplica un’attività di investigazione tendente a ricercare reati eventualmente commessi, ma dei quali non si abbia ancora notizia; inoltre vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti.

La **polizia giudiziaria** comincia la sua opera in un momento successivo: dopo che un reato è stato compiuto, ricerca le prove ed il responsabile, avvalendosi dei mezzi di coercizione personale in vista di un successivo processo penale.

Tuttavia, nel tentativo di conciliare l’esigenza di tutela della sicurezza pubblica con il rispetto dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti, è previsto che anche la polizia amministrativa possa avvalersi di un potere coattivo nei confronti di particolari soggetti, sia pure in casi determinati ed a certe condizioni.

Nel sistema nostrano, le Forze di Polizia, e tutti gli altri organi cui la Legge attribuisce le qualifiche di Ufficiale ed Agente di P.S. e di Ufficiale ed Agente di P.G., assolvono contemporaneamente a tutte le funzioni di Polizia Amministrativa e di Polizia Giudiziaria, indissolubilmente legate tra loro dalle attività strettamente connesse alla Polizia di Sicurezza, scaturente dall'attività di controllo del territorio.

Sostanzialmente avremo che:

- **L'attività di Polizia Giudiziaria è diretta a reprimere violazioni di natura penale già commesse;**
- **L'attività di Polizia Amministrativa è diretta a prevenire il compimento di illeciti.**

Nell'ambito della Polizia Amministrativa possono distinguersi vari settori, che vanno dalla Polizia Stradale a quella Demaniale, dalla Polizia Sanitaria a quella Tributaria ecc., fra questi settori riveste particolare rilievo quello della Polizia di Sicurezza, la quale altro non è che il complesso di tutte quelle attività preventive della Polizia Amministrativa, volte ad impedire le condotte illecite che creano maggiore allarme sociale, mettendo in pericolo gli interessi essenziali della collettività.

Da quanto precede si desume quindi, che l'organo di polizia procedente possa esperire tutte quelle attività di polizia amministrativa quale, ad esempio, la rilevazione e contestazione delle infrazioni in materia di violazioni al Codice della Strada, o di altra specie, che per il precetto normativo, la loro natura o a causa dei successivi accertamenti, possono sfociare in un procedimento penale che da' modo, allo stesso operatore, di agire in prima persona in un'attività di Polizia Giudiziaria che, per forza di cose, deriva da un servizio di Polizia di Sicurezza e da una prima attività Amministrativa di accertamento.

Per quanto concerne la presente trattazione, tipico può essere l'esempio della pattuglia che su strada, a seguito di un controllo amministrativo, nel corso di un'ispezione amministrativa del veicolo, ex Art. 192 C.d.S., si trovi a contestare all'utente della strada una delle fattispecie di violazione previste dall'Art.74 del C.d.S.. In tale frangente gli operatori agiscono in adempienza a quelli che sono i loro compiti di "pura" Polizia Amministrativa, infatti, come vedremo l'Art.192 recita: "... funzionari, ufficiali ed agenti, possono procedere altresì ad ispezioni del veicolo...".

L'Art.74, dal canto suo, per il contenuto del precetto normativo, contempla per coloro che siano ritenuti responsabili delle violazioni, un regime sanzionatorio che prevede sanzioni amministrative pecuniarie, laddove non si venga a concretizzare un'ipotesi riconducibile alla commissione di uno o più reati. Nel caso in analisi la pattuglia operante, qualora ne ricorra la necessità, oltre a contestare e verbalizzare l'infrazione accertata secondo la modulistica ordinaria, può operare un sequestro amministrativo del veicolo, in virtù del disposto degli Artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, nr.689, con la finalità di sottoporre la cosa in sequestro a più approfonditi accertamenti.

Qualora nel corso, ed in seguito agli accertamenti di polizia, l'oggetto del sequestro amministrativo dovesse risultare il profitto, il prodotto o il prezzo derivante dalla commissione di un reato, l'organo di Polizia procedente tempestivamente darà contezza di quanto riscontrato alla competente Autorità Giudiziaria che dovrà essere informata di tutte le procedure ed adempimenti amministrativi fino a quel momento esperiti in attesa di direttive in merito. Analogamente l'Ufficio o il Reparto accertatore, con la medesima missiva, informerà la competente Autorità Amministrativa del fatto segnalato agli organi giudiziari competenti per materia e per territorio.

Anche le guardie volontarie delle associazioni svolgono in realtà "funzioni di polizia" (ovviamente entro i limiti del servizio a cui sono destinate).

LA POLIZIA AMMINISTRATIVA

La dottrina storicamente riconduceva a polizia amministrativa tutte quelle attività di prevenzione, non riferibili pertanto all'attività di *polizia giudiziaria*. Di conseguenza si faceva riferimento ad una lunga elencazione di funzioni, tra cui: polizia stradale, polizia annonaria, polizia commerciale, polizia edilizia, polizia urbana e rurale, polizia di sicurezza, ecc.

Oggi, a seguito dell'avvenuto decentramento di numerose funzioni di amministrazione attiva dallo stato agli enti locali, la polizia amministrativa può essere *definita un'attività amministrativa, preventiva e repressiva, a carattere accessorio e strumentale all'attività di amministrazione attiva*, che si esplica attraverso la regolamentazione di determinate attività, il rilascio di permessi per lo svolgimento delle medesime, l'imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni. In altri termini la polizia amministrativa è una *funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti alla pubblica amministrazione per garantire da turbative lo svolgimento della normale attività amministrativa* (vedi art. 159 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Attività di repressione svolta dagli organi dipendenti dall'Autorità Giudiziaria diretta a scoprire i reati ed assicurarne le prove.

La Polizia Giudiziaria prende cognizione dei reati, impedisce che essi vengano portati ad ulteriori conseguenze, ricerca gli autori, compie gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova ed a raccogliere quanto possa essere utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole – artt. 55 e 348 del c.p.p. -

L'attività di indagine viene compiuta su iniziativa della stessa p.g. (artt. 347 – 357 c.p.p.) o trova attuazione a seguito di delega o direttive del pubblico ministero (artt. 348/3 – 370 c.p.p.)

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dai relativi ufficiali ed agenti (art. 55/3 c.p.p.)

Principali leggi di riferimento: R.D. 1398 del 19/10/1930 – Codice Penale (cp) - D.P.R. 447 del 22/09/1988 – Codice di Procedura Penale (cpp) e relativi decreti attuativi – Leggi complementari – R.D. 773 del 18/06/1931 – Testo unico leggi pubblica sicurezza (tulps) – L. 189 del 30/07/02 – Dlgs 286 del 25/07/98 – D.P.R. 394 del 31/08/99 - Norme concernenti l'immigrazione e relativi regolamenti di attuazione – Dlgs 285 del 30/04/92 – Codice della strada -

Quali altri organi svolgono funzioni di polizia giudiziaria oltre alle forze di Polizia propriamente dette?

- 1) Corpo della Capitaneria di porto
- 2) Corpo Nazionale Vigili del fuoco
- 3) La Polizia Municipale (L. n° 65 del 07/03/86)
- 4) Forze armate
- 5) Cesis – Sismi – Sisde
- 6) Istituti di vigilanza ed investigazione

Le GEZ hanno la qualifica di guardia giurata, sono Pubblici Ufficiali nell'esercizio dei loro compiti e svolgono funzioni sia di polizia amministrativa che di polizia giudiziaria limitatamente al servizio a cui sono destinate.

Chi sono gli Agenti di PG?

[art. 57 cpp]

- agenti, agenti scelti, assistenti ed assistenti capo della polizia di stato
- carabinieri, carabinieri scelti ed appuntati dell'Arma
- guardie, guardie scelte ed appuntati della G.d.F.
- agenti, agenti scelti ed assistenti della polizia penitenziaria
- guardie forestali
- operatori della polizia municipale

Atti di competenza degli Agenti di PG:

- relazioni di servizio
- acquisizione e trasmissione notizia di reato – art. 347 cpp
- annotazione di servizio – art. 357/1 cpp
- accompagnamento per identificazione – art. 11 L. 191/1978
- arresto e fermo di minore – artt. 16, 17 dpr 448/1988
- arresto obbligatorio in flagranza – art. 380 cpp
- arresto facoltativo in flagranza – art. 381 cpp
- accompagnamento a seguito di flagranza del minore – art. 18 DPR 448/1988
- nomina del difensore di fiducia o d'ufficio – artt 96 97 cpp
- fermo – art. 384/2/3 cpp
- dichiarazione sulla identità personale – art. 349 cpp – artt. 495 e 496 c.p.p.
- perquisizione personale e locale – art. 352 cpp
- perquisizione sul posto – art. 4 L. 152/1975
- perquisizione sul posto perquisizione per la ricerca di armi o esplosivi - art. 41 TULPS
- ispezioni e controlli nel corso di operazioni di polizia inerenti a traffici di stupefacenti o psicotrope – art. 103/2 DPR 309/1990
- ispezioni per la prevenzione e repressione di delitti della criminalità – art. 27/1 L. 55/1990
- sequestro penale – art. 354/2/3 cpp
- sequestro amministrativo – art. 13 L. 689/1981
- contestazione di illecito amministrativo – art. 14 L. 689/1981
- dichiarazioni spontanee dell'indagato – art. 350/7 cpp

- sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili ai fini dell'indagine – art. 351 cpp
- accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose, sulle persone – art. 354 cpp
- ricerca, individuazione e conservazione delle tracce materiali del reato – art. 348 cpp
- relazione di notificazione – artt. 148 171 cpp
- notificazione urgente a mezzo telefono – art. 149 cpp
- verbale di vane ricerche – art. 295 cpp
- verbale di elezione o dichiarazione di domicilio – art. 161 cpp
- esecuzione ordinanze G.I.P. – art. 293 cpp

Chi sono gli Ufficiali di PG?
[art. 57 cpp]

- dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti della P.S.
- ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, G.d.F., C.F.S.
- ispettori, sovrintendenti del corpo di polizia penitenziaria
- appartenenti alle forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualifica
- sindaco ove non esista ufficio di P.S. o CC
- Comandante della polizia municipale e gli addetti al coordinamento e controllo (Ufficiali e Sottufficiali)

Atti di competenza degli Ufficiali di PG

Di propria iniziativa:

- sequestro preventivo di cose pertinenti al reato – art. 321/3 cpp
- assunzioni di sommarie informazioni dell'indagato ovvero dell'indagato arrestato o fermato se sul luogo o nell'immediatezza del fatto – art. 350 cpp
- assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o delegato – art. 351/1 cpp
- perquisizioni personali e locali – art. 352 cpp
- acquisizione di plichi sigillati e di corrispondenza e loro eventuale apertura se autorizzata dal P.M. – art. 353 cpp
- accertamenti e rilievi necessari sullo stato dei luoghi e delle cose se vi è pericolo nel ritardo e se il P.M. non può intervenire tempestivamente – art. 354 cpp
- sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti – art. 354 cpp
- accertamenti e rilievi sulle persone non implicanti ispezioni personali – art. 354 cpp